II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 1921 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 146 del 2013, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.

Audizione del Prefetto Alessandro Pansa, Capo della Polizia – Direttore del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno *(Svolgimento e rinvio)* 39

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino *(Seguito esame e rinvio)* 40

ALLEGATO 1 (Emendamenti dei relatori) 46

ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati) 47

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 9.05.

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 1921 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 146 del 2013, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.

Audizione del Prefetto Alessandro Pansa, Capo della Polizia – Direttore del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

(Svolgimento e rinvio).

Donatella FERRANTI, *presidente,* avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione il Prefetto Alessandro PANSA, *Capo della Polizia – Direttore del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.*

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Nicola MOLTENI (LNA), Stefano DAMBRUOSO (SCpI), Walter VERINI (PD), Francesca BUSINAROLO (M5S), David ERMINI (PD), Donatella FERRANTI (PD), *presidente*, e Giulia SARTI (M5S).

Risponde ai quesiti posti il Prefetto Alessandro PANSA, *Capo della Polizia – Direttore del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.*

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale.
C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che sul provvedimento in esame sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi *(vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 14 gennaio 2014)* e che oggi sono stati presentati gli emendamenti 1.100 e 1.101 dei relatori e 1.102 del relatore Bazoli *(vedi allegato 1)*.

Invita, quindi, i relatori ed il Governo ad esprimere i pareri sulle proposte emendative.

Alessandro BRATTI (PD) fa presente di avere presentato taluni emendamenti, di alcuni dei quali è cofirmataria la collega Rossomando, in quanto relatore del disegno di legge di conversione del decreto legge sulla « Terra dei Fuochi », attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera, che riguarda tematiche ambientali di estrema delicatezza e rilevanza, evidentemente connesse al provvedimento in esame presso questa Commissione. Dichiara, comunque, la propria disponibilità a ritirare tutti gli emendamenti sui quali i relatori dovessero esprimere un parere contrario.

Sofia AMODDIO (PD) dichiara di sottoscrivere tutti gli emendamenti presentati dagli onorevoli Bratti e Rossomando.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Bratti 1.19 e Turco 1.36, ove riformulati; parere favorevole sull'emendamento Turco 1.29; parere favorevole sugli emendamenti Pellegrino 1.1, Turco 1.38 e Chiarelli 1.15, ove riformulati; raccomanda l'approvazione degli emendamenti 1.100 e 1.101 dei relatori e del proprio emendamento 1.102, volto a ridurre da venti a quindici anni la pena massima prevista per il delitto di disastro ambientale; esprime parere favorevole sull'emendamento Mazziotti Di Celso 1.72; parere favorevole sull'emendamento Turco 1.33, ove riformulato; parere favorevole sugli emendamenti Pellegrino 1.5, Bratti 1.23 e Turco 1.40, ove riformulati; parere favorevole sull'emendamento Bratti 1.24, ove riformulato; parere favorevole sull'emendamento Turco 1.42, ove riformulato; parere favorevole sugli emendamenti Turco 1.43 e Pellegrino 1.7, ove riformulato; parere favorevole sull'emendamento Bratti 1.46, ove riformulato; parere favorevole sull'emendamento Bratti 1.25, ove riformulato; parere favorevole sull'emendamento Bratti 1.26, ove riformulato; parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Turco 1.06, ove riformulato; parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Turco 1.08.

Invita al ritiro di tutte le ulteriori proposte emendative, esprimendo altrimenti parere contrario sulle stesse.

Salvatore MICILLO (M5S), *relatore*, esprime parere conforme a quello del correlatore, fatta eccezione per l'emenda-

mento 1.102, poiché non condivide la riduzione da venti a quindici anni della pena massima prevista per il delitto di disastro ambientale.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello dei relatori. Per quanto concerne l'emendamento 1.102 del relatore Bazoli, valuta favorevolmente la riduzione della forbice di discrezionalità del giudice che questo è volto a determinare e, quindi, esprime parere favorevole su tale proposta emendativa. Auspica, inoltre, che la Commissione possa valutare l'opportunità di inserire nella formulazione delle nuove fattispecie di delitto, ai fini di coordinamento, la clausola « salvo che il fatto costituisca più grave reato ».

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che l'approfondimento suggerito dal Sottosegretario Ferri possa essere effettuato in un secondo momento, in vista dell'esame in Assemblea.

Precisa, inoltre, come l'invito al ritiro espresso dai relatori nei confronti degli emendamenti che hanno come cofirmatari gli onorevoli Picierno, Bindi e Manfredi non implichi in alcun modo una mancata condivisione del loro contenuto, trattandosi anzi di un tema ampiamente condiviso quale quello della lotta alla criminalità mafiosa, bensì derivi dalla constatazione di come questi si basino su di un'impostazione tecnica completamente diversa da quella seguita dal testo in esame, che interviene sul codice penale e non sul codice dell'ambiente. Fa presente, peraltro, come tali emendamenti siano stati esaminati attentamente e come da tale esame sia maturata la decisione di presentare l'emendamento 1.100 dei relatori, che eleva da quattro a cinque anni la pena minima del delitto di disastro ambientale.

Pina PICIERNO (PD) dichiara di comprendere le ragioni del parere espresso dai relatori e ritira i propri emendamenti.

Carlo SARRO (FI-PdL) fa propri gli emendamenti dell'onorevole Chiarelli e ritira quelli sui quali i relatori hanno espresso un invito al ritiro.

Anna ROSSOMANDO (PD) accoglie l'invito al ritiro degli emendamenti dei quali è cofirmataria insieme al collega Bratti. Fa propri gli ulteriori emendamenti dell'onorevole Bratti in ordine ai quali vi sia stato un invito al ritiro e dichiara di ritirarli.

Donatella FERRANTI, *presidente*, illustra la proposta di riformulazione degli emendamenti Bratti 1.19 e Turco 1.36, che viene accolta dagli onorevoli Rossomando e Turco.

La Commissione approva gli identici emendamenti Bratti 1.19 *(Nuova formulazione)* e Turco 1.36 *(Nuova formulazione) (vedi allegato 2)*.

Tancredi TURCO (M5S) ritira il proprio emendamento 1.27.

La Commissione approva l'emendamento Turco 1.29 *(vedi allegato 2)*.

Vittorio FERRARESI (M5S) insiste per l'approvazione dell'emendamento Turco 1.28, volto ad aumentare l'ammontare della multa prevista per il delitto di inquinamento ambientale, nel minimo, da 10.000 a 20.000 euro e, nel massimo, da 100.000 a 250.000 euro. Sottolinea, infatti, come l'ammontare attualmente previsto sia troppo basso e tale da essere considerato dalla maggior parte delle società come una eventuale posta passiva sostenibile di bilancio, sostanzialmente annullando l'effetto deterrente che invece si vorrebbe produrre.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore*, conferma l'invito al ritiro dell'emendamento in questione poiché, come emerso anche dalle audizioni, ritiene che un simile aumento finisca per trasformare la multa in una sanzione risarcitoria, anziché afflittiva, ed in molti casi iniqua, quando applicata a soggetti privati. Fa presente, inoltre, come l'ulteriore sanzione che sa-

rebbe applicata in base alla legge n. 231 del 2001 garantirebbe un adeguato ristoro.

Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che si dovrebbe valutare attentamente l'opportunità di elevare quantomeno l'importo massimo della multa in questione.

Salvatore MICILLO (M5S), *relatore*, ritiene convincenti le ragioni poste a sostegno dell'opportunità di elevare l'importo della multa.

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita la Commissione a valutare la severità del complessivo quadro sanzionatorio che risulterebbe dal provvedimento e da talune riformulazioni di emendamenti proposte dai relatori. Invita, in particolare, a tenere presente, oltre all'applicazione della reclusione e della multa, gli aspetti del risarcimento del danno, il pagamento delle quote *ex lege* n. 231 ed anche l'obbligo di ripristino che potrà essere imposto dal giudice in sede di condanna. Ritiene, quindi, che la questione dell'eventuale ulteriore inasprimento della multa possa essere approfondito in vista dell'esame in Assemblea.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI conferma il proprio parere conforme a quello del relatore Bazoli, invitando la Commissione a riflettere anche sul fatto che si tratta di una pena pecuniaria di non facile esecuzione e che, comunque, il legislatore, superando di gran lunga il limite dei 50.000 euro previsto dall'articolo 24 del codice penale, trasmette con ciò stesso un chiaro segnale nel senso di una maggiore severità nel perseguire certe condotte dannose per l'ambiente. Osserva, inoltre, come il complessivo quadro sanzionatorio previsto dal testo e da taluni emendamenti, sui quali vi è il parere favorevole dei relatori e del Governo, appaia adeguatamente severo.

La Commissione respinge l'emendamento Turco 1.28

Tancredi TURCO (M5S) intervenendo sul proprio emendamento 1.30, ritiene che si dovrebbe almeno raddoppiare l'importo massimo della multa in questione.

La Commissione respinge l'emendamento Turco 1.30.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) illustra il proprio emendamento 1.77 ribadendo di ritenere irrazionale che vi sia una norma penale che attribuisce rilevanza al danno rilevante e un'altra norma primaria e di carattere generale che attribuisce rilevanza al danno significativo e misurabile.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rileva come il concetto di danno rilevante sia già presente nel codice penale e come si sia ritenuto, pertanto, di adottare una nozione di danno penalistico nel contesto di una fattispecie ben determinata e che richiede l'effettivo prodursi di un danno e non un mero pericolo.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI osserva come il concetto di danno misurabile nella pratica sia molto astratto.

Alfredo BAZOLI (PD) conferma l'invito al ritiro dell'emendamento in questione, rilevando come nella fattispecie in esame sia verosimile che il danno rilevante sia in genere anche misurabile.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritira i propri emendamenti 1.77 e 1.71, riservandosi di ripresentarli in vista dell'esame in Assemblea.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) fa presente come sia in corso un approfondimento volto a proporre una riformulazione tecnicamente più puntuale del proprio emendamento 1.69.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente come, essendo scaduto il termine per la presentazione di emendamenti, la proposta di riformulazione cui fa riferimento l'onorevole Zaccagnini dovrebbe es-

sere esaminata ed eventualmente fatta propria dai relatori. Poiché i tempi a disposizione della Commissione non consentono di compiere una simile operazione, suggerisce di accogliere l'invito al ritiro formulato dai relatori e di riproporre eventualmente la questione in vista dell'esame in Assemblea.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) ritira il proprio emendamento 1.69, riservandosi di ripresentarne una riformulazione in vista dell'esame in Assemblea.

Donatella FERRANTI, *presidente*, illustra la proposta di riformulazione degli emendamenti Pellegrino 1.1, Turco 1.38 e Chiarelli 1.15, che viene accolta dagli onorevoli Daniele Farina, Turco e Chiarelli.

La Commissione approva gli identici emendamenti Pellegrino 1.1 *(Nuova formulazione)*, Turco 1.38 *(Nuova formulazione)* e Chiarelli 1.15 *(Nuova formulazione) (vedi allegato 2)*.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) ritira il proprio emendamento 1.70, riservandosi di ripresentarlo in vista dell'esame in Assemblea.

La Commissione approva l'emendamento 1.100 dei relatori *(vedi allegato 2)*.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore*, illustra il proprio emendamento 1.102, volto a ridurre da venti a quindici anni la pena massima della reclusione per il delitto di disastro ambientale, in tal modo allineando il nostro ordinamento a quello di altri paesi come la Germania e riducendo la forbice di discrezionalità del giudice.

Salvatore MICILLO (M5S), *relatore*, ritiene che mantenere la pena massima a venti anni sia un punto qualificante ed irrinunciabile del provvedimento.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 1.102 del relatore Bazoli *(vedi allegato 2)*, respinge l'emendamento Turco 1.34, approva l'emendamento Mazziotti Di Celso 1.72 *(vedi allegato 2)* e respinge l'emendamento Turco 1.31.

Daniele FARINA (SEL) ritira l'emendamento 1.2, del quale è cofirmatario.

Tancredi TURCO (M5S) ritira il proprio emendamento 1.35.

La Commissione respinge l'emendamento Turco 1.32.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritira il proprio emendamento 1.73.

La Commissione respinge l'emendamento Turco 1.37.

Daniele FARINA (SEL) ritira l'emendamento 1.3, del quale è cofirmatario.

Tancredi TURCO (M5S) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 1.33.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Turco 1.33 *(Nuova formulazione) (vedi allegato 2)* e 1.101 dei relatori *(vedi allegato 2)*.

Daniele FARINA (SEL) ritira l'emendamento 1.4, del quale è cofirmatario.

Donatella FERRANTI, *presidente*, illustra la proposta di riformulazione degli emendamenti Pellegrino 1.5, Bratti 1.23 e Turco 1.40, che viene accolta dagli onorevoli Daniele Farina, Rossomando e Turco.

La Commissione approva gli identici emendamenti Pellegrino 1.5 *(Nuova formulazione)*, Bratti 1.23 *(Nuova formulazione)* e Turco 1.40 *(Nuova formulazione) (vedi allegato 2)*.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritira i propri emendamenti 1.74 e 1.75.

Anna ROSSOMANDO (PD) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento Bratti 1.24, del quale è cofirmataria.

La Commissione approva l'emendamento Bratti 1.24 *(Nuova formulazione) (vedi allegato 2)*.

Daniele FARINA (SEL) ritira l'emendamento 1.6, del quale è cofirmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Turco 1.39.

Tancredi TURCO (M5S) ritira il proprio emendamento 1.41 e accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.42.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Turco 1.42 *(Nuova formulazione) (vedi allegato 2)* e respinge l'emendamento Turco 1.45.

Donatella FERRANTI, *presidente*, illustra la proposta di riformulazione degli emendamenti Turco 1.43 e Pellegrino 1.7, che viene accolta dagli onorevoli Turco e Daniele Farina.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) preannuncia il voto di astensione sugli emendamenti in questione, esprimendo forti perplessità sull'ordine giudiziale di ripristino dello stato dei luoghi.

Anna ROSSOMANDO (PD) dichiara di non condividere le preoccupazioni del collega Mazziotti Di Celso, trattandosi di un approccio moderno in termini di efficacia alla specifica tipologia di reati in questione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, sottolinea come l'ordine di ripristino sia condizionato e come il giudice possa disporlo solo se tecnicamente possibile.

La Commissione approva gli identici emendamenti Turco 1.43 *(Nuova formulazione)* e Pellegrino 1.7 *(Nuova formulazione) (vedi allegato 2)*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, illustra la proposta di riformulazione dell'emendamento Bratti 1.46, che viene accolta dall'onorevole Rossomando, cofirmataria.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Bratti 1.46 *(Nuova formulazione) (vedi allegato 2)* e respinge l'emendamento Turco 1.47.

Daniele FARINA (SEL) ritira l'emendamento 1.8, del quale è cofirmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Turco 1.60.

Donatella FERRANTI, *presidente*, illustra le proposte di riformulazione degli emendamenti Bratti 1.25 e 1.26, che vengono accettate dall'onorevole Rossomando, cofirmataria.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Bratti 1.25 *(Nuova formulazione) (vedi allegato 2)* e Bratti 1.26 *(Nuova formulazione) (vedi allegato 2)*.

Tancredi TURCO (M5S) ritira l'articolo aggiuntivo 1.05.

Daniele FARINA (SEL) ritira l'articolo aggiuntivo 1.03, del quale è cofirmatario.

Tancredi TURCO (M5S) accetta la proposta di riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 1.06.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Turco 1.06 *(Nuova formulazione) (vedi allegato 2)*.

Daniele FARINA (SEL) ritira l'articolo aggiuntivo 1.01, del quale è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Turco 1.04 e Pellegrino 1.02.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Turco 1.08 *(vedi allegato 2)*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino.

EMENDAMENTI DEI RELATORI

Al comma 1, capoverso ART. *452*-ter, *sostituire la parola:* quattro *con la seguente:* cinque.

1. 100. I relatori.

Al comma 1, capoverso ART. *452*-ter, *sostituire la parola:* venti *con la seguente:* quindici.

1. 102. Il relatore Bazoli.

Al comma 1, capoverso ART. *452*-quinquies, *primo comma, sopprimere le parole:* fino ad un terzo.

1. 101. I relatori.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

*Al comma 1, capoverso ART. 452-*bis*, dopo il primo comma, inserire il seguente:*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Conseguentemente al medesimo comma, al capoverso « ART. 452-*ter* » *dopo il secondo comma aggiungere il seguente:*

Quando il disastro è cagionato in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

*** 1.19.** *(Nuova formulazione)*. Bratti, Rossomando, Amoddio.

*Al comma 1, capoverso ART. 452-*bis*, dopo il primo comma, inserire il seguente:*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Conseguentemente al medesimo comma, al capoverso « ART. 452-*ter* » *dopo il secondo comma aggiungere il seguente:*

Quando il disastro è cagionato in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

*** 1. 36.** *(Nuova formulazione)*. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

*Al comma 1, dopo il capoverso ART. 452-*quater*, inserire il seguente:*

ART. 452-*quater*.1. — *(Traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività)*. — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale di alta radioattività. Alla stessa pena soggiace il detentore che abbandona materiale di alta radioattività o se ne disfa illegittimamente.

La pena di cui al primo comma aumentata se dal fatto deriva la compromissione o il deterioramento:

1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

Se dal fatto deriva il pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

** **1. 1.** *(Nuova formulazione).* Pellegrino, Zaratti, Zan, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, dopo il capoverso ART. *452*-quater, *inserire il seguente:*

ART. 452-*quater*.1. — *(Traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività).* — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale di alta radioattività. Alla stessa pena soggiace il detentore che abbandona materiale di alta radioattività o se ne disfa illegittimamente.

La pena di cui al primo comma aumentata se dal fatto deriva la compromissione o il deterioramento:

1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

Se dal fatto deriva il pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

** **1. 38.** *(Nuova formulazione).* Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

Al comma 1, dopo il capoverso ART. *452*-quater, *inserire il seguente:*

ART. 452-*quater*.1. — *(Traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività).* — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale di alta radioattività. Alla stessa pena soggiace il detentore che abbandona materiale di alta radioattività o se ne disfa illegittimamente.

La pena di cui al primo comma aumentata se dal fatto deriva la compromissione o il deterioramento:

1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

Se dal fatto deriva il pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

** **1. 15.** *(Nuova formulazione).* Chiarelli.

Al comma 1, capoverso ART. *452*-ter, *sostituire la parola:* quattro *con la seguente:* cinque.

1. 100. I relatori.

Al comma 1, capoverso ART. *452*-ter, *sostituire la parola:* venti *con la seguente:* quindici.

1. 102. Il relatore Bazoli.

Al comma 1, capoverso ART. *452*-ter, *al comma 2, sostituire le parole:* o l'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente complessa sotto il profilo tecnico o particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali *con le seguenti:* o l'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

1. 72. Mazziotti Di Celso, Dambruoso.

Al comma 1, capoverso ART. *452*-quinques, *sopprimere il secondo comma e dopo il terzo comma aggiungere il seguente:* Le pene sono aumentate da un terzo alla

metà se l'associazione include pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

1. 33. *(Nuova formulazione)*. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

Al comma 1, capoverso ART. *452*-quinquies*, primo comma, sopprimere le parole:* fino ad un terzo.

1. 101. I relatori.

Al comma 1, dopo il capoverso ART. *452*-quater *inserire il seguente:*

ART. 452-*quater.2*. — *(Impedimento del controllo)*. — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale, ovvero ne compromette gli esiti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

*** 1. 5.** *(Nuova formulazione)*. Pellegrino, Zaratti, Zan, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, dopo il capoverso ART. *452*-quater *inserire il seguente:*

ART. 452-*quater.2*. — *(Impedimento del controllo)*. — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale, ovvero ne compromette gli esiti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

*** 1. 23.** *(Nuova formulazione)*. Bratti, Rossomando, Amoddio.

Al comma 1, dopo il capoverso ART. *452*-quater *inserire il seguente:*

ART. 452-*quater.2*. — *(Impedimento del controllo)*. — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale, ovvero ne compromette gli esiti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

*** 1. 40.** *(Nuova formulazione)*. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-*bis*. All'articolo 32-*quater*, primo comma, del codice penale dopo la parola: « 437 » sono inserite le seguenti: « 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater*.1 ».

1. 24. *(Nuova formulazione)*. Bratti, Rossomando, Amoddio.

Al comma 1, capoverso ART. *452*-septies*, al primo comma sostituire le parole:* 452-*quinquies* commi 1 e 3 *con le seguenti:* 452-*quater*.1, 452-*quater*.2, e 452-*quinquies e dopo le parole:* del reato *aggiungere le seguenti:* o che servirono a commettere il reato.

1. 42. *(Nuova formulazione)*. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

Al comma 1, dopo il capoverso ART. *452*-septies *aggiungere, in fine, il seguente:*

ART. 452-*octies*. — *(Ripristino dello stato dei luoghi.)*. — Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dall'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone

l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.

*** 1. 43.** *(Nuova formulazione)*. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

Al comma 1, dopo il capoverso ART. *452*-septies *aggiungere, in fine, il seguente:*

ART. 452-*octies*. — *(Ripristino dello stato dei luoghi.)*. — Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dall'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.

*** 1. 7.** *(Nuova formulazione)*. Pellegrino, Zaratti, Zan, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso ART. *452*-sexies*, secondo comma, dopo le parole:* per un tempo congruo *inserire le seguenti:* , e comunque non superiore ad un anno,.

1. 46. *(Nuova formulazione)*. Bratti, Rossomando, Amoddio.

Al comma 6 dopo la lettera b) *inserire le seguenti:*

b-bis) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-*quinquies*, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

b-ter) per il delitto di traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-*quater*.1, la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote;.

1. 25. *(Nuova formulazione)*. Bratti, Rossomando, Amoddio.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-*bis*. Dopo l'articolo 118-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente: « ART. 118-*ter*. – 1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater*.1 del codice penale e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ne dà notizia al procuratore nazionale antimafia.

1. 06. *(Nuova formulazione)*. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

Dopo il comma 6 inserire inserito il seguente:

7. Dopo la Parte Sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserita la seguente:

PARTE SETTIMA.

Modifiche alla disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni in materia di tutela ambientale

ARTICOLO 319.

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni che seguono si applicano alle violazioni amministrative e alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

ARTICOLO 320.

(Prescrizioni).

1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale ovvero la polizia giudiziaria devono impartire al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la

regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

3. Con la prescrizione l'accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

ARTICOLO 321.

(Verifica dell'adempimento).

1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo accertatore ne da' comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.

ARTICOLO 322.

(Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore).

1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla Polizia Giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla Polizia Giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 320 e 321.

2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza o la Polizia Giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.

ARTICOLO 323.

(Sospensione del procedimento penale).

1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 321, commi 2 e 3.

2. Nel caso previsto dall'articolo 322, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal comma 1.

3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articolo 321 e seguenti del codice di procedura penale.

ARTICOLO 324.

(Estinzione del reato).

1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 321, comma 2.

2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.

3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'articolo 321, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

ARTICOLO 325.

(Norme di coordinamento e transitorie).

1. Le norme di questo capo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. »

1. 26. *(Nuova formulazione)*. Bratti, Rossomando, Amoddio.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1. 08. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.